



Comune di San Vito Chietino

Provincia di Chieti

Largo Altobelli, 1 – 66038 San Vito Chietino Tel. 0872.61911 - Fax 0872.619150

P. I.V.A. 00094240694

Sito web: www.comunesanvitochietino.gov.it

e-mail info@comunesanvitochietino.gov.it

Albo n. 277

del 02-05-2019

SETTORE PROGRAMMAZIONE URBANISTICA

Ufficio Beni Demaniali

BANDO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME A CARATTERE STAGIONALE O TEMPORANEO

Il Comune di San Vito Chietino, titolare della funzione amministrativa per il rilascio, rinnovo e ogni altra variazione inerente le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, ai sensi della Legge Regionale n. 141 del 17 dicembre 1997 nel testo in vigore, in attuazione del Regolamento comunale per il rilascio di Concessioni Demaniali Marittime a carattere stagionale o temporaneo approvato con deliberazione di C.C. n. 33 del 14.05.2018, di seguito indicato per brevità “Regolamento”, nonché in base al PDMC adottato con deliberazione di G.C. n. 5 del 19.01.2017, intende rilasciare **concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo** senza diritto di insistenza.

All'uopo per l'assegnazione delle concessioni è indetta procedura di evidenza pubblica.

La concessione stagionale è l'atto con cui l'Amministrazione Comunale concede, per il periodo della stagione balneare fissato con l'annuale Ordinanza Balneare dalla Regione Abruzzo, l'occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo per finalità conformi a quanto stabilito nella L.R. n. 141/97 art. 15, comma 2, lettera b) del Testo Vigente (**concessioni a carattere stagionale o temporaneo per manifestazioni in genere, per esercizio di attività ricreative incluso ombreggio e/o messa a disposizione di sedie e lettini da spiaggia**).

Le unità di intervento per le quali si intendono rilasciare le concessioni a carattere stagionale o temporaneo in relazione a quando indicato nel regolamento di cui sopra nonché in base al PDMC adottato con deliberazione di G.C. n. 5 del 19.01.2017 che ha dato specifiche indicazioni e prescrizioni sui soggetti che possono presentare richiesta, sono indicate nella Tav. 17/A e precisamente:

- Unità di intervento - E1 (concessioni demaniali per consorzi e attività ricreative – Art. 20 delle N.T.A.)
- Unità di intervento - E2 (concessioni demaniali per consorzi e attività ricreative – Art. 20 delle N.T.A.)

Si precisa che i concessionari delle aree potranno utilizzare la concessione stessa solo ed esclusivamente per i clienti delle proprie strutture turistiche.

Le concessioni saranno assentite senza diritto di insistenza.

I criteri di selezione delle istanze e di scelta del concessionario sono stabiliti in base all'art.

37 del Codice della Navigazione assegnando la priorità sulla base degli elementi e dei punteggi di seguito indicati:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | soggetti imprenditoriali attivi nel settore del turismo riconosciuti dalla legislazione nazionale o regionale vigente | Punti 20 |
| 2 | soggetti che si impegnano alla gestione diretta della concessione demaniale | Punti 10 |
| 3 | soggetti che offrono garanzia di sviluppo dell'economia della località tramite preferibilmente l'impiego di manodopera locale nella gestione delle aree assegnate. | Punti 20 |
| 4 | soggetti presenti come imprenditore nel settore turismo sul territorio di San Vito Chietino da almeno 10 anni (in caso di associazione si fa riferimento al soggetto capofila) | Punti 5 |
| 5 | soggetti che si impegnano a completare per una lunghezza di mt. 10,00, la passerella disabili ubicata sulla spiaggia libera | Punti 5 |

A parità di punteggio tra più istanti sarà preferito il richiedente che opera maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e quindi si prenderà in considerazione la ricettività delle strutture turistiche. (in caso di associazione si fa riferimento al soggetto capofila). In caso di ulteriore parità si procederà, tra questi, a licitazione privata con aggiudicazione al soggetto che avrà offerto il canone più alto.

Le domande saranno esaminate dall'Ufficio Beni Demaniali che redigerà, in base ai criteri sopra indicati una graduatoria, per ogni area messa a concorso. Le graduatorie sono approvate in via provvisoria con provvedimento del Responsabile del Settore Programmazione Urbanistica. Le graduatorie sono pubblicate per 10 giorni all'Albo Online del Comune. Entro il termine di scadenza di tale pubblicazione gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni indirizzate al Responsabile del Settore Programmazione Urbanistica inoltrandole presso l'Ufficio Protocollo del Comune. Il Responsabile Settore Programmazione Urbanistica, previo esame delle osservazioni eventualmente presentate, approva in via definitiva le graduatorie e comunica, nei 5 gg successivi, l'esito delle graduatorie a tutti i richiedenti, dando atto della chiusura del procedimento. La procedura sopra indicata, al fine di abbreviare i tempi, verrà effettuata solo nel caso in cui vi sono domande concorrenti per la stessa area. Tale comunicazione, nei confronti dei primi classificati comprenderà l'eventuale richiesta di produzione, entro il termine assegnato, della documentazione tecnica/amministrativa ad integrazione dell'istanza di concessione.

Le domande di assegnazione delle concessioni indirizzate al Responsabile del Settore Programmazione Urbanistica – Ufficio Beni Demaniali - dovranno pervenire al Comune di San Vito Chietino – Largo Altobelli n. 1 - 66038 San Vito Chietino **entro le ore 12,00 del 20 maggio 2019** a mezzo del servizio postale, ovvero mediante consegna a mano al protocollo generale del Comune, in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal richiedente portante la seguente dicitura **“Contiene richiesta concessione demaniale marittima a carattere stagionale o temporaneo senza diritto di insistenza”**.

La domanda dovrà indicare per quale area di intervento, scelta tra quelle messe a concorso, si richiede l'assegnazione della concessione. Non può essere indicata più di un'area di intervento e lo stesso soggetto non può presentare più di una domanda. Il soggetto che presenta domanda come singola struttura turistica non può presentare domanda in associazione con altre ditte.

Per le concessioni delle unità di intervento E1 ed E2 possono presentare domande i soggetti indicati nel comma 3 dell'art. 20 delle N.T.A. del nuovo PDMC adottato con deliberazione di G.C. n. 5 del 19.01.2017 che recita testualmente **“Le aree demaniali di cui al presente articolo sono**

date in concessione a consorzi costituiti da due o più strutture ricettive quali alberghi, pensioni, campeggi e villaggi turistici, esistenti o di nuovo insediamento. Le stesse aree possono essere date in concessione anche a singola struttura ricettiva". In caso di consorzi già costituiti o associazioni temporanee di imprese (A.T.I.) tra due o più ditte che gestiscono strutture ricettive (alberghi, pensioni, campeggi e villaggi turistici) le quali, prima della presentazione della domanda, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata mandataria, la domanda viene firmata in nome e per conto proprio e delle ditte mandanti. E' consentita la presentazione di domande da parte dei soggetti anche se non ancora costituiti in consorzio o associazione. In tal caso la domanda deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della concessione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di domanda e qualificato come mandatario, il quale stipulerà in nome e per conto proprio e dei mandanti. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui all'articolo 48 del D.lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e risultare da scrittura privata autenticata. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti dell'amministrazione. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla concessione, fino alla estinzione di ogni rapporto. L'amministrazione, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato B) deve essere prodotta da tutte le imprese consorziate o raggruppate.

La domanda deve essere presentata esclusivamente sul modello "A" allegato al presente bando.

Alla domanda va allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa esclusivamente sul modello "B" allegato al presente bando.

Il presente bando e i relativi allegati sono reperibili presso la sede comunale in Largo Altobelli, n. 1 - San Vito Chietino (tel.0872/619124; fax 0872/619150; indirizzo e-mail info@comunesanvitochietino.gov.it).

San Vito Chietino, 02 maggio 2019

**Il Responsabile del Settore Programmazione Urbanistica
(Ing. Verì Corrado)**